

**REGOLAMENTO**  
**Organizzazione di Volontariato**  
**“Nucleo Provinciale Protezione Civile e Volontariato**  
**Associazione Nazionale Carabinieri – Lodi”**

Parte I - Norme generali comuni a livello nazionale

**Art.1 Presidente**

E' un socio effettivo ANC e preferibilmente non Presidente Sezione ANC di riferimento.

**Art.2 Composizione del Consiglio Direttivo (Comitato Esecutivo)**

In sede di elezione degli organi della OdV, la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo (Comitato Esecutivo) deve risultare composta da Soci Effettivi ANC iscritti.

**Art.3 Funzione del Socio “Aggregato”**

Per completare i Quadri Operativi con talune professionalità specifiche (necessarie all'assolvimento di un compito anche temporaneo e/o transitorio, altrimenti non fronteggiabile) che non esistono tra i Soci Effettivi e Familiari ANC, possono essere “aggregati” *Volontari Specialisti* che, pur non avendo i requisiti per essere Soci Effettivi (Carabiniere in congedo, parente maggiorenne prossimo di Militare dell'Arma in servizio o in congedo/deceduto) desiderano far parte della OdV. Le condizioni di partecipazione sono:

- a. Debbono possedere una *Specializzazione Effettiva* (es. Speleologi, Sommozzatori, Cinofili, ecc., nei Nuclei di Protezione Civile, musicanti nei Gruppi di Volontariato, Infermieri, Medici e/o iscritti ed operativi nei Gruppi Sanitari e/o di Protezione Civile);
- b. Tale possibilità è da considerarsi *eccezionale*, cioè limitata nel numero e/o nel tempo a specifiche eventualità contingenti (Formazione/Addestramento, Esercitazioni ed Emergenze);
- c. La partecipazione non può riguardare l'assetto strutturale dell'Organizzazione né la gestione della OdV medesima (*i Soci Aggregati non possono ricoprire cariche sociali*).

**Art.4 Convenzioni**

Possono essere stipulate, soltanto con Enti Pubblici di livello locale, con i privati eccezionalmente, per particolari esigenze di solidarietà sociale.

**Art.5 Contenuto Convenzioni**

Le convenzioni debbono:

- a. Essere sottoscritte dal Responsabile dell'Ente Locale richiedente il Servizio e dal Presidente della OdV;
- b. Indicare inizio e termine, modalità di svolgimento del Servizio, uniforme, tesserino, riconoscimento, compensi alla OdV, copertura assicurativa ed eventuale rimborso spese.

**Art.6 Principi fondanti delle Convenzioni**

Gratuità per il Servizio svolto dai singoli Volontari Operativi, sussidiarietà e temporaneità.

**Art.7 Rimborso spese**

L'eventuale rimborso spese previsto in Convenzione, introitato per intero ed unicamente dalla OdV, deve essere commisurato alla copertura pro-quota degli oneri affrontati per l'organizzazione e/o per la copertura assicurativa dei Volontari.

L'eventuale rimborso corrisposto ai Volontari deve essere giustificato da idoneo documento attestante le spese realmente sostenute.

Sono tassativamente vietati i rimborsi forfetari o ad orario.

I criteri per il rimborso spese devono, comunque, essere predeterminati e fissati con apposita delibera del Consiglio Direttivo (Comitato Esecutivo).

### **Art.8 Contributi alla Sezione ANC**

Nel caso che la OdV utilizzi Sede e Strutture della Sezione ANC di riferimento (Sezione Provinciale ANC – Lodi), può essere previsto che parte delle somme introitate dalle Convenzioni dal Nucleo vengano rimborsate alla Sezione stessa, quale contributo nelle spese di gestione (elettricità, affitto locali, telefono ecc.).

### **Art.9 Uniforme**

Unicamente quella approvata dalla Presidenza Nazionale ANC.

*Volontariato semplice*: pantaloni blu, camicia azzurra, fratino “Volontariato” rosso/blu, cappellino blu, scudetto del Nucleo di Volontariato, bracciale;

*Protezione Civile*: tuta operativa rosso/blu, scudetto del Nucleo e cappellino rosso (specifico per l’attività operativa di Protezione Civile), pantaloniblu, camicia azzurra, fratino “Protezione Civile” rosso/blu e bracciale di rappresentanza.

L’Uniforme viene fornita a cura della OdV unicamente a seguito dell’approvazione della richiesta di iscrizione del Volontario a cura del Consiglio Direttivo e dopo il superamento di un periodo di prova di almeno n.06 (Sei) mesi; per quanto riguarda l’attività specifica di Protezione Civile l’assegnazione dell’Uniforme operativa come da paragrafo precedente e l’utilizzo conforme della stessa per attività ordinarie e/o di emergenza di Protezione Civile risulta subordinata al superamento del Corso Base previsto da normativa regionale vigente per gli aspiranti Volontari Operativi di Protezione Civile.

### **Art.10 Distintivi**

Al di fuori di quelli espressamente previsti per l’Uniforme, non sono ammessi altri distintivi. In particolare, è vietato l’uso della Fiamma dell’Arma dei Carabinieri, Alamari, Scudetti, Gradi Militari, Tubolari Militari sulle spalline e/o quant’altro si richiami all’abbigliamento impiegato dall’Arma dei Carabinieri in Servizio effettivo.

### **Art.11 Identificazione dell’Incarico**

Sul petto a destra, su apposito cartellino, dovrà essere specificato l’incarico ricoperto (es.: Presidente, Coordinatore / Specialista di Settore, Capo Squadra, Soccorritore, ecc.) oltre che il Nominativo proprio del Volontario (almeno il cognome per esteso) apposto sul petto sul lato sinistro.

### **Art.12 “Logo” Nucleo ANC**

Le OdV ANC sono autorizzate all’uso del “Logo” ANC nella corrispondenza, sulle uniformi e sugli automezzi operativi attrezzati.

Per l’eventuale realizzazione di articoli identici a quelli realizzati dalla Presidenza Nazionale, è necessaria la preventiva autorizzazione della stessa, anche perché il “Logo” ANC è registrato.

### **Art.13 Automezzi Operativi ANC**

Sugli automezzi operativi deve essere affisso su ciascuna fiancata l’apposito “Logo” realizzato dalla Presidenza Nazionale ANC. La “livrea” dei medesimi deve essere completata con l’applicazione sulla carrozzeria (verniciata a sfondo bianco) di una “saetta” rossa del tipo squadra radiomobile.

### **Art.14 Denominazione**

Per gli automezzi e la corrispondenza in generale, deve essere utilizzata esclusivamente la denominazione approvata dalla Presidenza Nazionale (es. “Nucleo Provinciale Protezione Civile e Volontariato ANC – Lodi”). Anteporre la dicitura ANC (in sigla o per esteso), crea confusione in chi legge ed è perciò da bandire ed evitare.

### **Art.15 Paletta segnaletica**

L’uso della “paletta segnaletica” è consentito soltanto quando espressamente previsto dalla Convenzione eventualmente in essere. La “paletta”, comunque di proprietà dell’Ente territoriale locale convenzionato, deve essere impiegata unicamente per il periodo di durata del Servizio e dovrà essere tassativamente restituita al termine dello stesso.

### **Art.16 Circostrizione territoriale delle attività della OdV**

In analogia alla Sezione nell’ambito della quale è stata costituita, la OdV esplica attività di Volontariato in una *circostrizione territoriale* definita (Provincia di Lodi).

Interventi esterni alla circostrizione territoriale stessa debbono:

- a. Se programmati, esserlo di concerto con le Sezioni competenti per territorio interessato;
- b. Per le Emergenze o le necessità non fronteggiabili con il personale del luogo, essere portate a conoscenza *preventivamente* agli organi ANC di riferimento (Presidente Sezione ANC) ed al Presidente della Federazione Provinciale del Nucleo – OdV.

### **Art.17 Consistenza numerica della OdV**

L'esigenza di diversificare la presenza delle OdV sul territorio, richiede che venga posto un limite alla loro consistenza numerica. Da qui, l'esigenza, per le OdV ubicate in centri medio - piccoli, di contenere il numero degli aderenti al Nucleo – OdV *a non più di n.50 Unità*; nei centri maggiori (tipicamente le aree metropolitane), tale numero può essere superato ma è bene che non superi le *n.100 Unità*.

### **Art.18 Adesione ad altri Organismi di Volontariato**

E' precluso alla OdV ogni rapporto di affiliazione o di subordinazione ad altre Organizzazioni di Volontariato Nazionali, Regionali e/o Provinciali.

Il collegamento potrà essere fatto *soltanto* dalle Federazioni Provinciali (Presidente Provinciale Sezione ANC), salvaguardandol' autonomia operativa. Si faccia riferimento all'organizzazione tipica militare ovvero dove il tipico riferimento è il *raggruppamento tattico operativo* dei Carabinieri nell'ambito del Reggimento ove i reparti Carabinieri mantengono sempre autonomia operativa pur essendo coordinati a livello superiore.

Eventuali affiliazioni e/o subordinazioni in atto dovranno essere immediatamente revocate.

### **Art.19 Sponsorizzazioni**

Le sponsorizzazioni, ancorchè previste per le Onlus dalla legislazione vigente, debbono essere concordate a livello locale con molta cautela e comunque, in maniera che non impegnino in alcun modo l'ANC.

L'uso eventuale del nominativo o del logo dello sponsor sull'Uniforme, deve essere *discreto* nel contenuto e nelle dimensioni.

### **Art.20 Relazioni periodiche**

La OdV deve inviare alla Sezione / Federazione Provinciale o, in mancanza di questa, alla Presidenza della Consulta Nazionale delle OdV ANC:

- a. Trimestralmente, una relazione sull'attività svolta, gli obiettivi etici raggiunti e copia delle convenzioni stipulate nel periodo;
- b. Entro il mese di Febbraio di ogni Anno, copia del bilancio consuntivo approvato dall'Assemblea Generale degli iscritti. L'osservanza di tale procedura non esime dalle responsabilità connesse alle eventuali irregolarità formali e sostanziali imputabili alla OdV.

### **Art.21 Norme Operative accessorie e particolari**

Le norme operative accessorie e d'impiego (Parte II del Regolamento) predisposte eventualmente dalla OdV devono essere approvate preventivamente dalla Consulta Nazionale OdV ANC o, nelle more dell'istituzione, dalla Presidenza Nazionale ANC previa proposta dal parte del Consiglio Direttivo (Comitato Esecutivo) del Nucleo di Volontariato locale ed approvazione da parte dell'Assemblea Generale degli iscritti alla OdV medesima.

Letto, Approvato e Sottoscritto.

Lodi, 23 Novembre 2024.

Il Segretario  
NPVPC ANC – Lodi

Il Presidente  
NPVPV ANC - Lodi